

**COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
PROVINCIA DI VARESE**

Regolamento

**POLIZIA MORTUARIA
e ATTIVITÀ FUNEBRI
e CIMITERIALI**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 13.3.2007)
(Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 in data 4.9.2008, n. 57 in data 20.12.2011 e
n. 26 del 28.7.2015)**

INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Competenze
- Articolo 4 Responsabilita'
- Articolo 5 Presunzione di legittimazione
- Articolo 6 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 7 Atti a disposizione del pubblico

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

- Articolo 8 Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte
- Articolo 9 Periodo e depositi di osservazione
- Articolo 10 Sale per il commiato
- Articolo 11 Riscontro diagnostico ed autopsia
- Articolo 12 Cadaveri a disposizione della scienza
- Articolo 13 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trattamento terapeutico
- Articolo 14 Imbalsamazione e tenatoprassi

ATTIVITA' FUNEBRE FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 15 Attività funebre
- Articolo 16 Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative
- Articolo 17 Tutela del dolente e della concorrenza
- Articolo 18 Trasporto Funebre – Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 19 Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri.
- Articolo 20 Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- Articolo 21 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse
- Articolo 22 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 23 Modalità, orari del trasporto e percorso
- Articolo 24 Riti religiosi o civili
- Articolo 25 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 26 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 27 Trasporti funebri per persone indigenti

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE - CIMITERI

- Articolo 28 Elenco cimiteri
- Articolo 29 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 30 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 31 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 32 Disposizioni generali
- Articolo 33 Piano regolatore cimiteriale

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 34 Inumazione
- Articolo 35 Tumulazione
- Articolo 36 Deposito provvisorio

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 37 Esumazioni ordinarie
- Articolo 38 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 39 Esumazione straordinaria
- Articolo 40 Estumulazioni

- Articolo 41 Oggetti da recuperare
Articolo 42 Disponibilita' dei materiali

CREMAZIONE

- Articolo 43 Autorizzazione - Urne Cinerarie
Articolo 44 Dispersione delle ceneri
Articolo 45 Consegna e affidamento dell'urna cineraria
Articolo 46 Autorizzazione alla sepoltura di urne
Articolo 47 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 Orario
Articolo 49 Disciplina dell'ingresso
Articolo 50 Divieti speciali
Articolo 51 Riti funebri
Articolo 52 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
Articolo 53 Fiori e piante ornamentali
Articolo 54 Materiali ornamentali

CONCESSIONI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 55 Sepolture private
Articolo 56 Durata delle concessioni
Articolo 57 Modalita' di concessione
Articolo 58 Uso delle sepolture private – Cappelle -
Articolo 59 Manutenzione, canone periodico, affrancazione
Articolo 60 Costruzione delle opere – Termini -

SUBENTRI - RINUNCE

- Articolo 61 Subentri
Articolo 62 Rinuncia a concessione a tempo determinato
Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 64 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 65 Rinuncia a concessione di manufatti

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

- Articolo 66 Revoca
Articolo 67 Decadenza
Articolo 68 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 69 Estinzione

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 70 Accesso al cimitero
Articolo 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 72 Responsabilita' - Deposito cauzionale
Articolo 73 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 74 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 75 Orario di lavoro
Articolo 76 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 77 Vigilanza
Articolo 78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI **DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 80 Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 81 Annotazioni in catasto cimiteriale

Articolo 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 84 Funzionario Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 85 Concessioni pregresse

Articolo 86 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 87 Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

Articolo 88 Sanzioni

PARTE SECONDA

POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Regione Lombardia - Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22

Articolo 1 Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione

Articolo 2 Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

Articolo 3 Condizione di convivenza

Articolo 4 Animali d'affezione

Articolo 5 Attività funebre

Articolo 6 Vigilanza sull'attività di trasporto funebre

Articolo 7 Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , nonché alla Legge Regionale 18.11.2003,n. 22 e dal Regolamento Regionale del 9.11.2004, n. 6, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento ed in attuazione alla Legge Regionale 18.11.2003,n. 22 ed al Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 si intende per:

- . addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- . addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- . attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- . autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- . avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- . autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- . bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;
- . cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- . cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- . cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- . ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- . cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri all'interno degli ossari;
- . cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- . cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- . cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- . loculo : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- . concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- . cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- . decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- . deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- . deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- . deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- . dispersione : versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- . esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- . estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- . estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- . estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- . estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- . esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- . esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- . esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- . feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- . fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- . gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- . giardino delle rimembranze : area da definire all'interno dei cimiteri in cui disperdere le ceneri;
- . impresa funebre : soggetto esercente l'attività funebre;
- . inumazione : sepoltura di feretro in terra;
- . loculo ipogeo: costruito sotto terra
- . loculo epigeo: costruito sopra terra
- . medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- . obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- . addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- . ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- . ossario:cellette per la tumulazione di ossa e/o ceneri;
- . ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- . revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- . riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- . sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

- . salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- . sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- . spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- . tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- . tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- . traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- . trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- . trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- . tumulazione : sepoltura di feretro in loculo, giardinetti e cappella; sepoltura di cassette con resti ossei o urna cineraria in ossario e contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Articolo 3 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto della normativa vigente.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa Nazionale e Regionale dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale

Articolo 4 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto del codice civile, salvo che l'illecito non ricada nel penale.

4.- Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 5.

Articolo 5

Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 6

Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Premesso che l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale sulla base della vigente normativa

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 30 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.

4.- Per familiari di cui al comma 3 del presente regolamento, da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati dal codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui ai precedenti commi;

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso i cimiteri comunali, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 8

Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1.- La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2.- La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3.- In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4.- Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5.- Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, effettuate dalla competente ASL, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6.- L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7.- L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Articolo 9 **Periodo e depositi di osservazione.**

1.- In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

2.- In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

3.- Il deposito delle salme di cui al comma 2, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

4.- A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

5.- I trasporti di cui al comma 4 sono svolti secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa e sono a carico dei familiari richiedenti.

6.- Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 10 **Sale per il commiato.**

1.- I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2.- L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:

- a) sussistano i requisiti previsti dalla normativa Regionale vigente;
- b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

6.- Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Articolo 11 **Riscontro diagnostico ed autopsia.**

1.- Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Articolo 12
Cadaveri a disposizione della scienza.

- 1.- I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, a norma delle vigenti leggi Nazionali e Regionali.
- 2.- L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
- 3.- Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
- 4.-I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
- 5.- È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Articolo 13
Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Articolo 14
Imbalsamazione e tanatoprassi.

- 1.- I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
- 2.- La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
- 3.- I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
- 4.- Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 15 **Attività funebre.**

- 1.- L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla vigente Legge Regionale, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- 2.- Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
- 3.- Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa
- 4.- I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Articolo 16 **Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative.**

1. L'Ufficio Commercio del comune, ove hanno sede commerciale i soggetti che intendono svolgere attività funebre di cui all'art. 8 della Legge Regionale 18.11.2003, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia la suddetta autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
- 2.- L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
 - e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri e necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.
- 3.- I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
- 4.- Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5.- Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

6.- I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione, sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

7.- In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del vigente Regolamento Regionale.

8.- Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- a) condanna definitiva per il reato di cui all' articolo 513 bis del codice penale ;
- b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli Uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

9.- Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

10.- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

11.- Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale citato al comma 7, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Articolo 17

Tutela del dolente e della concorrenza.

1.- Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del Regolamento Regionale.

2.- È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3.- Il comune, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

4.- I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.

Articolo 18
Trasporto funebre - Modalità del trasporto e percorso

- 1.- Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- 2.- Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione i trasporti previsti ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.
- 3.- I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Articolo 19
Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri.

- 1.- Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
- 2.- Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

Articolo 20
Verifiche preventive al trasporto di cadavere.

- 1.- L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione, l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa Regionale;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dalla Legge Regionale vigente;
- 2.- L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su una vite di chiusura, e su documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 3.- L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per la registrazione sugli appositi registri e per la verifica della integrità del sigillo.
- 4.- Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Articolo 21

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

- 1.- Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
- 2.- Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
- 3.- L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
- 4.- Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto una dichiarazione, sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

Articolo 22

Deposizione della salma nel feretro

- 1.- Nessuna salma può essere trasportata, prima che sia trascorso il periodo di osservazione e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
- 2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 23

Modalità,orari del trasporto e percorso

- 1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane negli orari e nei percorsi stabilite con ordinanza dal sindaco, con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 24

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese previste dalla Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ed relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario alle funzioni religiose.

Articolo 25

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

⁽¹²⁾ Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 26

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente prevista dalla Convenzione di Berlino e dalle successive disposizioni legislative Nazionali e Regionali vigenti.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 27

Trasporti funebri per persone indigenti

I trasporti funebri per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, risultante da relazione dei Servizi Sociali, sono a carico del Comune che vi provvede a mezzo di impresa accreditata.

L'Ufficiale di Stato Civile ogni qualvolta si rende necessario a rotazione indicherà l'impresa tra quelle nell'Albo delle imprese accreditate, che dovrà eseguire il trasporto.

L'impresa si obbliga a fornire, alle condizioni stabilite nella convenzione, i seguenti servizi:

- a) La rimozione e il trasporto salma o resti ossei dal luogo del decesso al deposito di osservazione o obitorio su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) Il funerale completo per indigenti.

Le imprese accreditate sono tenute a fornire la massima reperibilità all'Ufficio Comunale al fine di poter intervenire tempestivamente su richiesta di quest'ultimo. All'atto della sottoscrizione della convenzione, l'ufficio comunica altresì all'impresa firmataria i nominativi delle altre imprese già accreditate e provvede a comunicare a queste ogni nuova iscrizione.

Al fine di garantire la necessaria rotazione nell'espletamento dei servizi, il Comune provvede a trasmettere l'elenco delle imprese accreditate alle autorità locali di polizia e pubblica sicurezza.

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CIMITERI

Articolo 28 **Elenco cimiteri**

1.- Ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale, il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero Comunale di Caronno
- 2) Cimitero Comunale di Pertusella

2.- Si da atto che nel Comune di Caronno Pertusella non esistono Cimiteri particolari e per animali d'affezione.

3.- Nel porticato antistante le cappelle centrali in entrambi i cimiteri comunali vengono assicurati degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Articolo 29 **Disposizioni generali – Vigilanza**

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze previste dall'attuale normativa.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4.- Tutte le operazioni cimiteriali da eseguirsi all'interno dei cimiteri comunali, competono al Comune o al soggetto gestore del cimitero, dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario.

5.- Il dirigente della competente ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 30

Reparti speciali nel cimitero

1.- In occasione dell'ampliamento dei cimiteri comunali verranno previsti reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere nel rispetto, delle Leggi collegate a ciascun culto.

La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'ASL, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 31

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o aventi titolo a norma della vigente normativa, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione..

5.- Sono accolte le salme che in vita per motivi di religione o perché ospitate in case di cura hanno dovuto spostare la residenza ma che sono nate in questo Comune, previa concessione e maggiorazione di cui al comma 8.

6.- Sono autorizzate le sepolture nei cimiteri delle salme e/o resti o ceneri di parenti di cittadini, attualmente residenti nel nostro comune, che vogliono spostare i congiunti dal sepolcro attuale all'interno dei nostri cimiteri o che scelgano di seppellirli direttamente nei cimiteri Comunali di Caronno e/o Pertusella, purché i richiedenti siano già concessionari di posti cimiteriali e che le salme/ceneri/resti siano tumulate all'interno di essi, dietro nuova concessione e maggiorazione di cui al punto n. 8.

7.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme delle persone previste nel precedente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In mancanza di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi delle salme applicando i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

8. – Per le concessioni cimiteriali di salme, resti o ceneri di persone non residenti, è prevista la maggiorazione del 50% del costo del posto cimiteriale prescelto.

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alle vigenti normative..

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali , il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività (cappelle)

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dalla normativa statale vigente.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 **Piano regolatore cimiteriale**

1.- Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, un piano regolatore cimiteriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile dell'ufficio Tecnico competente e/o le ditta identificata ad eseguirlo deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati o verranno individuati, se mancanti, zone da destinare a:

- a) campi di inumazione;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) reparti speciali;

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare da idonea planimetria dei cimiteri che deve essere aggiornata ogni 5 anni, o quando si creino nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi.

Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune, se previsto, dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 34 Inumazione

1.- Le sepolture ordinarie per inumazione denominate campi comuni sono della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e dietro pagamento di quanto previsto al Comune o al soggetto gestore.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme vigenti sia Nazionali che Regionali.

3.- Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

4.- La sepoltura nel campo destinato all'inumazione ordinaria delle salme di persone professanti culti diversi da quello cattolico, comprende zone da destinarsi alla concessione in uso novantennale, a titolo oneroso, con applicazione della stessa tariffa prevista per le tumulazioni nei giardinetti in concessione.

Per il trasporto funebre è obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

5.- Le fosse di inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2,00.

Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra di 0,50 metri per ogni lato.

Le fosse di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri.

Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra di 0,50 metri per ogni lato.

Articolo 35

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. Sono altresì a tumulazione le sepolture citate nell'art. 16 del Regolamento regionale 9.11.2004, n. 6 che cita testualmente:

- 1) I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
- 2) In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 3) Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- 4) Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- 5) I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
- 7) Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
- 8) Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
 - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
- 9) Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
- 10) In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.
- 11) Il muretto esistente tra il feretro e la lastra in marmo di chiusura del sepolcro deve essere eseguito dal gestore dei cimiteri comunali e dietro pagamento di quanto stabilito dal tariffario, improrogabilmente entro l'orario di chiusura dei cimiteri il giorno in cui viene tumulata la salma.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro ed eventuali cassetine di ceneri e/o resti e comunque non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,20

altezza: m. 0,80

larghezza: m. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La distanza tra un giardinetto e l'altro dovrà essere di m. 0,50 sia per gli adulti che per i bambini;

Le misure dei monumenti oggetto di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dovranno essere come sotto meglio specificate:

- Giardinetti uso tumulazione: m. 2,00x1,00x1,80 di altezza dal cordolo;

- Fosse per campi comuni adulti: m. 1,80x0,80x1,80 di altezza del cordolo;

- Fosse per campi comuni bambini: m. 1,50x0,80x1,35 di altezza dal cordolo.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, alle modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le vigenti normative Nazionali e Regionali.

Articolo 36 **Deposito provvisorio**

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 1 anno rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 1 anno e ½.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2 e le spese per detta traslazione, compresa la somma dovuta all'Asl, è a totale carico delle famiglie.

7.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

8.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

9.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e

di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37

Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni computati dal giorno del seppellimento.

Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura nei campi di transizione, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per ulteriori 5 anni.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato del gestore dei cimiteri comunali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, preferibilmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

Articolo 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete Ufficio Cimiteriale comunale, autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro vidimato dal Sindaco in duplice copia e previsto dalla normativa nazionale.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso per l'affissione all'albo pretorio o nelle bacheche dei cimiteri.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo rispettando anche quanto disposto dalla vigente normativa Regionale che cita "Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.

Articolo 39

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal 1 Ottobre al 30 Aprile.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'ASL se la malattia causa di morte, sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva,

l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'ASL, alla presenza del dirigente della competente ASL o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 40 **Estumulazioni**

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione e quest'ultime risultano essere di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati.
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

2.- Per estumulazioni alla scadenza si intendono quelle da effettuarsi alla scadenza della concessione, ammesso che i familiari o gli aventi titolo, non intendano rinnovarla ulteriormente.

3.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

4.- I feretri sono estumulati dietro richiesta scritta e motivata dai familiari dei defunti a cura del Comune o dal soggetto gestore dei cimiteri comunali dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario.

5.- I resti mortali individuati che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o giardinetti in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in mancanza di domanda scritta al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione.

6.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7.- Il periodo di successiva inumazione è fissato in ulteriori cinque anni per permettere la completa demineralizzazione della salma.

8.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

9.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite su richiesta dei familiari, al gestore dei cimiteri comunali dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

10.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

In mancanza di comunicazione da parte dei familiari sulla collocazione dei resti delle salme estumulate, esumate e ridotte in resti, esse verranno collocate nell'ossario comune dietro pagamento delle spese relative ai lavori eseguiti.

11.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è

assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente regolamento, relative ai servizi gratuiti.

Articolo 41

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 42

Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CREMAZIONE

Articolo 43

Autorizzazione – Urne cinerarie

1.- La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità previo accertamento della morte effettuata da medico incaricato della funzione di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2.- Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale dello stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. - Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. - Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. - Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsti della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. - Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli previsti dalle attuali normative. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

7.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

8.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

9.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, loculo o giardinetto, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata - cappella - o per l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni autorizzate dall'attuale normativa costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

10.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

11.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri esistenti presso i cimiteri comunali.

12.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune se esistente presso i cimiteri.

Articolo 44

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, intendendo per "Centro abitato" un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazza, giardini o simili, costruito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge,
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo quanto disposto dal codice civile o, nel caso di consenso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- la dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 45

Consegna e affidamento dell'urna cineraria

1.- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2.- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficio Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo il codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

4.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

5.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

6.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione

comunale;

- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

8.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

9.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 46

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 47

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato dal codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'Ufficio Stato Civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

Orario

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 5 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 49

Disciplina dell'ingresso

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o in carrozzina per le persone diversamente abili.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 50

Divieti speciali

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, bestemmiare o usare linguaggi scurrili non conformi al decoro del luogo;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria.
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51 **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 52 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 100 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo, devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 53 **Fiori e piante ornamentali**

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i loculi, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e

provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 54 **Materiali ornamentali**

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e nelle bacheche esistenti nei cimiteri per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CONCESSIONI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 **Sepolture private**

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (Cappelle)

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari);
- b) sepolture multiple, giardinetti in concessione per tumulazione in cassone di cemento prefabbricato n. 1 posto più n. 1 sovrapposizione.

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Le dilazioni del pagamento, verranno concesse secondo quanto stabilito dall'art. 10 del vigente "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate ordinarie".

6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabiliti dalla vigente normativa, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- La concessione è stipulata ai sensi di legge, previa identificazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 56

Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata in anni 30 dalla data della concessione cimiteriale.

3.- La durata è fissata dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore al momento dell'atto di concessione.

4.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia previsto dal Regolamento di polizia Mortuaria per ulteriori 20 anni dietro il pagamento del 50 % della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Articolo 57

Modalità di concessione

1.- La sepoltura può concedersi solo in presenza:

- della salma per i loculi e giardinetti;
- dei resti o ceneri per gli ossari;

2.- L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data e l'ora della morte.

In particolare, per quanto riguarda i loculi e gli ossari la scelta del posto è a discrezione dei familiari del defunto.

Per i giardinetti ed i campi comuni invece, l'assegnazione spetta al comune senza facoltà di scelta seguendo l'ordine per evitare che, durante lo scavo del posto, si arrechi danno ai giardinetti limitrofi.

Per quanto riguarda i giardinetti, è concessa la concessione di n. 1 solo giardinetto con la possibilità di n. 1 sovrapposizione di salma (totale n. 2 salme per giardinetto).

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente che indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto, fratello o/e genitore nel caso il defunto non sia sposato e comunque sempre di n. 1 posto, per quanto riguarda i loculi e gli ossari, e di n. 1 sovrapposizione, per quanto riguarda i giardinetti.

5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso cappelle, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più

salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6.- E' concessa altresì la tumulazione di resti e/o ceneri all'interno dei loculi e/o giardinetti già in concessione dietro pagamento di quanto previsto nel tariffario ,ed alla stipula di una nuova concessione espressamente per le tumulazioni di cui trattasi, per la durata di 30 anni dalla data della stipula della concessione stessa rinnovabili per altri 20 anni come previsto dal presente regolamento.

7.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 58 **Uso delle sepolture private**

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private denominate Cappelle è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.-La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. di

5.- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà od istanza con firma autenticata del fondatore del sepolcro titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto ,senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

9.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 59 **Manutenzione**

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione e comprendono:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero sono a totale carico dello stesso.

4.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 60

Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

SUBENTRI - RINUNCE

Articolo 61

Subentri

1.- Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, redatta nella forma dell'istanza con firma autenticata del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 3 mesi a dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

4.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti dei diretti eredi che assumono la qualità di concessionari.

5.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

6.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede a seguito di richiesta scritta dei parenti e successiva autorizzazione da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 % del prezzo pagato risultante sulla concessione se la retrocessione avviene entro 5 anni dalla stipula della stessa e del 30 % se la retrocessione avviene tra i 5 e i 10 anni. Oltre i 10 anni non viene riconosciuto alcun rimborso.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere – Cappelle -

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per cappelle salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso della somma risultante dalla concessione nella misura prevista dall'art. 62 del presente regolamento.

Articolo 65

Rinuncia a concessione di manufatti perpetui

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a manufatti cimiteriali assegnati prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21.12.1942, 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse costruiti dal comune o da privati a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti .

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l'assegnazione a titolo gratuito di un ossario per ogni salma, (estumulata e ridotta in resti a cura del concessionario)cassettina di resti e/o ceneri esistenti nel sepolcro di cui alla rinuncia.

3.- Il comune non è tenuto, in alcun modo, a partecipare alle spese necessarie per liberare eventuali manufatti cimiteriali a seguito di rinuncia.

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

Articolo 66

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative.

Articolo 67

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata ;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura ;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ;
- f) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti dei dirigenti e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 68

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 69 **Estinzione**

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalle normative vigenti.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per cappelle gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70 **Accesso al cimitero**

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 71 **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (Cappelle) e collocazione di ricordi funebri**

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni della vigente normativa e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in

relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 72 **Responsabilità**

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono rilasciate dall'Ufficio tecnico competente.

Articolo 73 **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza a norma del decreto legislativo 626.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74 **Introduzione e deposito di materiali**

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di

sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 75 **Orario di lavoro**

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese incaricate alla posa dei monumenti è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria di concerto con il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 76 **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 77 **Vigilanza**

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture.

Articolo 78 **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 80

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 81

Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 84

Funzionario Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.-Spetta al funzionario responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al funzionario responsabile del servizio di polizia mortuaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Articolo 85

Concessioni pregresse

1.- Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 86

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli

atti relativi alla concessione.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 87

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1.- Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore da apposito capitolato speciale d'appalto.

Articolo 88

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 89

Il presente regolamento entra in vigore dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.